

# ***I battelli del Reno***

---

Rivista on-line di diritto ed economia dell'impresa

([www.ibattellidelreno.uniba.it](http://www.ibattellidelreno.uniba.it) – [www.ibattellidelreno.it](http://www.ibattellidelreno.it))

direzione

**Gianvito Giannelli    Ugo Patroni Griffi    Antonio Felice Uricchio**

Comitato scientifico

**Sabino Fortunato (coordinatore) - Lorenzo De Angelis - Pietro Masi - Cinzia Motti  
- Antonio Nuzzo - Luigi Filippo Paolucci - Salvatore Patti - Michele Sandulli -  
Gustavo Visentini**

Redazione di Bari

**Emma Sabatelli, Giuseppina Pellegrino, Eustachio Cardinale, Francesco  
Belviso, Rosella Calderazzi, Barbara Francone, Anna De Simone, Valentino  
Lenoci, Enrico Scoditti, Emma Chicco, Claudio D'Alonzo, Giuditta Lagonigro,  
Manuela Magistro, Francesco Salerno, Concetta Simone**

Redazione di Foggia

**Michele Bertani, Andrea Tucci, Giuseppe Di Sabato, Corrado Aquilino,  
Pierluigi Pellegrino, Grazia Pennella, Annalisa Postiglione**

Redazione di Lecce

**Maria Cecilia Cardarelli, Alessandro Silvestrini, Giuseppe Positano, Andrea  
Sticchi Damiani**

Redazione di Napoli

**Andrea Patroni Griffi, Alfonso M. Cecere, Nicola De Luca, Carlo Iannello,  
Sergio Marotta, Francesco Sbordone, Pasquale Serrao d'Aquino**

Redazione di Roma

**Giustino Enzo Di Cecco, Paolo Valensise, Vincenzo Vitalone, Valeria  
Panzironi, Ermanno La Marca, Valentina Depau, Davide De Filippis**

Redazione di Taranto

**Daniela Caterino, Giuseppe Labanca, Cira Grippa, Gabriele Dell'Atti,  
Giuseppe Sanseverino, Pietro Genoviva, Francesco Sporta Caputi, Barbara Mele**

Direzione  
Piazza Luigi di Savoia n. 41/a  
70100 – BARI - (Italy)  
tel. (+39) 080 5246122 • fax (+39) 080 5247329  
[direzione.ibattellidelreno@uniba.it](mailto:direzione.ibattellidelreno@uniba.it)

Coordinatore della pubblicazione on-line: Giuseppe Sanseverino  
Redazione: presso il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del  
Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture - Sezione di Economia -  
Via Lago Maggiore angolo Via Ancona  
74121 - TARANTO - (Italy)  
tel (+39) 099 7720616 • fax (+39) 099 7723011  
[redazione.ibattellidelreno@uniba.it](mailto:redazione.ibattellidelreno@uniba.it)  
[giuseppe.sanseverino@uniba.it](mailto:giuseppe.sanseverino@uniba.it)

ISSN 2282-2461 I Battelli del Reno [on line]

I Battelli del Reno, rivista on line di diritto ed economia dell'impresa, è registrata  
presso il Tribunale di Bari (decreto n. 16/2012)

La rivista è licenziata con Creative Commons Attribuzione – Non commerciale - Non  
opere derivate 3.0 Italia (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

Luigi M. D'Angiolella

CAMBIAMENTO CLIMATICO E RESPONSABILITÀ  
LA CORTE COSTITUZIONALE TEDESCA A TUTELA DELLE “FUTURE  
GENERAZIONI” E NUOVE NECESSARIE PROSPETTIVE

1. Il contributo antropico al riscaldamento globale è una certezza scientifica da tempo, per i vari processi di industrializzazione che hanno avuto un crescere repentino negli ultimi due secoli, ed ancor di più negli ultimi 50 anni<sup>1</sup>

Nel 2013 nella riunione straordinaria di Stoccolma<sup>2</sup>, anche il Comitato intergovernativo sul Cambiamento climatico delle Nazioni Unite<sup>3</sup> aveva concluso nel senso calcolando al 95% delle probabilità che l'attività umana fosse la maggior causa del cambiamento climatico.

Il 2018 – è noto – è al quarto posto nei 30 anni più caldi della storia recente: di questi, 25 sono occorsi dopo il 1990.<sup>4</sup>

Se quanto dice la scienza da tempo è ormai acclarato, con maggiore lentezza si sta muovendo la politica ed in stretta correlazione, il mondo dei giuristi, chiamati a dare risposte che, come è facile intuire, devono essere rapide e condivise su temi così decisivi.

---

<sup>1</sup> G.Flato, et.al. *Evaluation of Climate Models*, in: *Climate Change 2013; The Physical Science Basis* (ed.Stocker, T.E. et al.) Cambridge University Press, Cambridge United Kingdom and New York, NY, SA, 741-866 (2013); A.Pasini, *From Observations to Simulation: A Conceptual Introduction to Weather and Climate Modelling* ( World Scientific Publishers, Singapore, 2005); N.Bindoff, L. et al, *Detection and Attribution of Climate Change 2013; The Physical Science Basis* ( ed. Stocker, T.F. et.al.), Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 867-952 ( 2013); A.Pasini, & F.A.Mazzocchi, *Multi approach strategy in climate attribution studies: Is it possible to apply a robustness framework?* Enridon Sci. Pol. 50, 191-199 (2015); F.Mazzocchi, & A.Pasini, *Climate model pluralism beyond dynamical ensembles* (2017); A.Attanasio, A.Pasini, A. Triacca. *U.Has naturale variabilty a lagged influence on global temperature ?A multi-horizon Granger causality analysis. Dynamic and Statistics of the Climate System* 1,1 -16 (2016) B.B.B Booth, Dunstone, N.J, Halloran, P.R. Andrews T & Bellouin, in: *Aerosols implicated as a prime driver of twentieth-century North Atlantic climate variability*, Nature 484, 228-232 (2012).

<sup>2</sup> Quinto rapporto di valutazione dei Cambiamenti Climatici, presentato a Stoccolma il 27.9.2013.

<sup>3</sup> L'*intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) è il principale organismo internazionale per la valutazione dei cambiamenti climatici.

<sup>4</sup> Dati resi noti dal Servizio “*Copernicus Climate Change*” 2019, organismo U.E, su [www.climate.copernicus.eu](http://www.climate.copernicus.eu).

La pubblicazione dell'importante sentenza della Corte Costituzionale tedesca del 24 marzo 2021<sup>5</sup> che ha bocciato la legge tedesca esecutiva degli Accordi di Parigi del 2015, può costituire l'occasione per una riflessione importante e su quanto, oggi, la politica dovrebbe compiere, operando ed agendo con necessaria lungimiranza nell'interesse di quelle che è in uso chiamare future generazioni, che finalmente stanno avendo il loro spazio sulle discussioni politiche ad ogni livello<sup>6</sup>.

È bene qui ricordare brevemente che l'Accordo di Parigi – collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici – è il trattato internazionale vincolante sul cambiamento climatico adottato da 196 parti, tra cui l'UE e gli Stati membri, alla Conferenza di Parigi il 12 dicembre 2015 ed entrato in vigore il 4 novembre 2016. L'Italia ha ratificato l'accordo con la legge 204 del 2016.

Il Trattato ha come obiettivo di limitare l'aumento del riscaldamento medio globale ben al di sotto dei 2 °C e preferibilmente a 1,5 °C al di sopra dei livelli preindustriali, ponendo in pratica l'obiettivo di "emissioni zero" entro il 2050, ma con una prima fase da attuarsi entro il 2030.

Sulla base dell'Accordo di Parigi, e delle susseguenti legislazioni nazionali vi è stata la citata pronuncia dell'Alta Corte Tedesca ed il dibattito che è seguito.

La Corte Federale Costituzionale di *Karlsruhe* si è pronunciata, come detto in premessa, sulla incostituzionalità della legge tedesca che aveva preso atto degli Accordi di Parigi e per definire i "limiti di emissione annuali" di gas serra fino al 2030 ed afferma l'esistenza di un vero e proprio diritto delle future generazioni rispetto alle misure che lo Stato deve assumere – oggi – per preservarle dagli effetti dei cambiamenti climatici o meglio collaborare per ridurne l'impatto.

La Corte Costituzionale tedesca ritiene che l'obiettivo della riduzione del 55% delle emissioni entro il 2030 rispetto a quelle del 1990, che poteva sembrare ambizioso in realtà porrebbe a carico delle future generazioni sforzi più gravosi e urgenti dopo il 2030.

Sarebbero così minacciati, per chi ci seguirà, tutti gli aspetti della libertà e della vita umana potenzialmente minacciati da drastiche restrizioni dopo il 2030 e di ciò è necessario farsi carico.

La legge tedesca del 2019 era stata annunciata con grande clamore, ma dopo la sua entrata in vigore importanti organizzazioni ambientaliste, tra cui *Greenpeace*, qualificandosi come 'difensori della natura', e anche individualmente numerosi giovani dai 15 anni a salire, molti dei quali attivisti del movimento *Fridays for Future*, si sono direttamente rivolte alla Corte, lamentando l'inadeguatezza della legge, come permette l'ordinamento tedesco.

---

<sup>5</sup> Tribunale Costituzionale Federale, ordinanza 24 marzo 2021 con commento nel documento di "Servizi Studi Area di Diritto Comparato" della Corte Costituzionale del 30 aprile 2021.

<sup>6</sup> "Abbiamo il dovere di ascoltare i giovani, loro erediteranno il Pianeta" (così nel discorso del Presidente del Consiglio Mario Draghi alla 76<sup>a</sup> sessione dell'assemblea generale ONU del 20.9.2021, Comunicato Ansa 20.9.21).

La Corte ha affermato che «la tutela della vita e dell'integrità fisica (.....) comprende la protezione contro i danni causati dall'inquinamento ambientale, indipendentemente da chi o quali circostanze siano all'origine del danno». La stessa tutela costituzionale, ha appunto evidenziato anche il diritto di proprietà, indicando esplicitamente l'ipotesi che il cambiamento climatico possa provocare danni a proprietà come terreni agricoli o immobili ad esempio a causa dell'innalzamento del livello del mare o della siccità. Pertanto, dalle stesse norme costituzionali deriva «il dovere di protezione dello Stato» che comprende «il dovere di proteggere la vita e la salute dai rischi posti dai cambiamenti climatici, inclusi eventi meteorologici estremi legati al clima come ondate di calore, incendi boschivi, uragani, forti piogge, alluvioni, valanghe e smottamenti».

Ed è qui che i Giudici giungono al passaggio decisivo: il dovere di protezione dello Stato «può inoltre dar luogo a un dovere oggettivo di proteggere le generazioni future».

Vi è il riferimento all'art.20a della Costituzione tedesca (introdotto nel 1994) che così dispone: Art. 20a «Protezione dei fondamenti naturali della vita e degli animali. Lo Stato tutela, assumendo con ciò la propria responsabilità nei confronti delle generazioni future, i fondamenti naturali della vita e gli animali mediante l'esercizio del potere legislativo, nel quadro dell'ordinamento costituzionale, e dei poteri esecutivo e giudiziario, in conformità alla legge e al diritto». Si tratta dunque di una norma di specifico rilievo per l'intervento di Giudici Costituzionali perché da un lato si configura la responsabilità dello Stato rispetto ai diritti delle generazioni future, dall'altro pone in capo allo Stato un obbligo di legiferare in maniera adeguata per garantire i 'fondamenti naturali della vita'.

È questa la norma fondamentale che la Corte tedesca ha ritenuto violata, affermando che le disposizioni di legge per giungere alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra «a partire dal 2031 in poi non sono sufficienti» a garantire che la necessaria transizione verso la "neutralità climatica" sia raggiunta nel tempo.

La legge nazionale tedesca, in esecuzione degli Accordi di Parigi secondo la Corte «viola le libertà dei denunciatori, alcuni dei quali sono ancora molto giovani», e «hanno un effetto di interferenza anticipata sulla libertà ampiamente tutelata dalla Legge fondamentale».

Le istanze dei giovani ricorrenti sono state quindi riconosciute «in quanto, garanzie intertemporali di libertà e i diritti fondamentali offrono ai ricorrenti protezione contro le minacce globali alla libertà, rappresentate dagli oneri di riduzione dei gas a effetto serra, obbligatori ai sensi dell'art. 20a GG, ora trasferiti unilateralmente nel futuro».

La Corte dunque ha disposto, che il legislatore che dovrà emanare disposizioni entro il 31 dicembre 2022 che specifichino in modo più dettagliato come adeguare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra per i periodi successivi al 2030.

La sentenza ha avuto grande risalto non solo in Germania, ma nel mondo intero, e si è riaperto lo scontro in politica e prendendo una forma più marcata e definita il diritto delle 'future generazioni'.

Anche se il tema più generale è l'attuazione dell'Accordo di Parigi, tuttavia la 'transizione verde', insieme a quella digitale, dovrà tener conto dei principi enunciati dal

Corte di Karlsruhe, affinché i Governi siano meglio orientati sulle misure concrete da pianificare almeno fino al 2050, per evitare che lo sforzo più gravoso anche in termini di «costi per le libertà» - per dirla come i giudici costituzionali - non sia trasferito *in toto* alle generazioni più giovani.

La Corte tedesca ha emesso l'ordinanza anche sulla base di argomenti già da tempo conosciuti, per cui, pur se forte ed emotiva, forse non può dirsi rivoluzionaria, perché in realtà basata su precedenti significativi. Intanto il 'diritto delle future generazioni' appare come l'estensione di quel 'principio di precauzione'<sup>7</sup> che, come è noto, è fondante nella legislazione europea e nella giurisprudenza sulla tutela della salute e dell'ambiente, specie nell'ambito della CEDU<sup>8</sup>.

Principio che massimamente ha avuto applicazione proprio nelle valutazioni della tutela ambientale<sup>9</sup> anche perché questo tema non può che essere letto in chiave prognostica ed a lungo termine. Non par dubbio quindi che parlare di generazioni future nella battaglia ambientale sia corollario del principio enunciato, declinato, peraltro, secondo uno *standard* - quello dell'interesse delle future generazioni - che ne incrementa la pregnanza, perché lo correda di un imperativo etico specifico e non soltanto su di una base di generica prevenzione.

La Corte tedesca ha anche citato il *Brundtland Report*, che prende il nome dalla giurista norvegese Gro Harlem Brundtland, pubblicato a seguito dell'istituzione della Commissione Mondiale Ambiente e Sviluppo nel 1987<sup>10</sup>, che evidenziava la necessità di attuare una strategia in grado di integrare le esigenze dello sviluppo e dell'ambiente. Questa strategia è stata definita in inglese con il termine *sustainable development*, attualmente di largo uso, e tradotto successivamente con «sviluppo sostenibile».

---

<sup>7</sup> Il principio di precauzione è tra i più studiati sul tema a livello europeo: M. Marchese, *Il principio di precauzione tra luci ed ombre, in comparazione diritto civile*, p. 3 L. Butti *Principio di precauzione, Codice dell'ambiente e giurisprudenza delle Corti Comunitarie e della Corte Costituzionale*, in Riv. Giur. ambiente, fasc. 6, 206, pag. 809. G. Di Cosimo, *Corte Costituzionale, bilanciamento di interessi e principio di precauzione in Forum costituzionale*, n. 3/2015; G. Di Cosimo, *Il principio di precauzione nella recente giurisprudenza costituzionale*, in Federalismi.it n. 25/2006. M. Prieur, *Le principe de précaution*, in Legiscompar.fr E. Ewald, *La précaution, une responsabilité de l'Etat*, Le monde, 11 marzo 2000 A. Napolitano, *Riflessioni sul ruolo del principio di precauzione nel processo decisionale delle Pubbliche Amministrazioni*, in Diritto Pubblico Europeo, Rassegna On line, pubblicato il 2 agosto 2019 F. Patroni Griffi *"Introduzione alle giornate di studio sul principio di ragionevolezza delle decisioni giurisprudenziali"* in Federalismi.it n. 14 del 4.7.2018.

<sup>8</sup> Il c.d. principio di precauzione è riportato all'art. 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e nella Convenzione dei Diritti dell'Uomo (CEDU) agli artt. 1 e 46, cfr Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 1 sez. sent. 5.12.2013 ricorso n. 52806/09.

<sup>9</sup> Sul punto, per una completa rassegna di giurisprudenza comunitaria si veda F. Ferri, *"Corte di Giustizia Europea e applicazione del principio di precauzione alle misure provvisorie di emergenza in materia di OGM"* in Federalismi.it 18 luglio 2018.

<sup>10</sup> Gro Harlem Brundtland, presidente della Commissione mondiale su Ambiente e Sviluppo (*World Commission on Environment and Development, WCED*) istituita nel 1983, presentò nel 1987 il rapporto *«Our common future»* (Il futuro di tutti noi), formulando una linea guida per lo sviluppo sostenibile ancora oggi valida.

La sostenibilità dunque come di una dimostrazione di *coscienza* e *responsabilità* in capo a ciascun individuo, affinché le ripercussioni derivanti dalle sue azioni non si traducano in pregiudizio nei confronti di chi seguirà.

La Corte poi, motiva sulla necessaria ‘equità’, tanto sotto un profilo intra-generazionale quanto sotto un profilo intergenerazionale.

Il profilo intra-generazionale perché si realizzi giustizia ed equità in senso trasversale alla generazione presente, data la necessità di soddisfare diritti umani fondamentali, quali il vivere in una condizione politica pacifica ed all’interno di un contesto ambientale stabile.

Il secondo profilo, quello afferente all’equità intergenerazionale, è il principio di maggior rilievo perché eleva a valore giuridico l’interesse delle generazioni future ancora nemmeno concepite; concetto poi concretamente tradotto dalla Corte Costituzionale Tedesca quando scrivono che «lo Stato tedesco debba tenere a mente le sue responsabilità nei riguardi delle generazioni future, in particolar modo allo scopo di proteggere le colonie naturali di animali ed il relativo ambiente».

Inoltre la Corte tedesca introduce un ulteriore istituto, o meglio categoria, che ha la sua rilevanza giuridica, quella dei ‘pre-effetti’, condotte attive ma anche ‘omissive’ perpetrate dalle generazioni attuali.

A tal fine il Giudice delle leggi tedesco ritiene necessario bilanciare adeguatamente l’utilizzo della riserva disponibile di Co2 (carbon budget) con gli sforzi di riduzione (investimenti economici e transizione ecologica in senso più ampio) attraverso un corretto e proporzionale sacrificio ripartito nei decenni.

Nella analisi inter-generazionale, viene quindi cristallizzato anche un altro fondante principio di matrice europea, quello di proporzionalità. «Prima o poi in futuro, è verosimile che anche gravi restrizioni e perdite di libertà siano considerate proporzionate e giustificate dal diritto costituzionale al fine di prevenire il cambiamento climatico».

La Corte quindi, facendo sintesi tra allarmi precedenti, solidi principi di origine comunitaria ed anche la sua precipua Carta Fondamentale, traccia uno scenario futuro, a tratti inquietante, che prevederà restrizioni di libertà e sacrifici di cui – sul piano costituzionale – bisogna farsi carico oggi. Una sfida dunque imponente.

## 2. La sostenibilità ambientale è argomento certo interdisciplinare.

Il tema è fondante, riguarda l’umanità intera e le istituzioni, pubbliche e private tutte, e investe la sociologia, l’antropologia, l’economia ed una gamma infinita di settori più prettamente scientifici.

Proprio perché si tratta di un tema interdisciplinare, ci sembra utile focalizzare l’indagine su quello che oggi si sta facendo in Italia.

Intanto, prima di trattare dell’intervento pubblico, è bene che di ciò vi sia coscienza tra i cittadini e le imprese.

Anche per il nostro tessuto economico, costituito essenzialmente di piccole e medie realtà, deve scattare decisa l’ora della sostenibilità. Ad esigerlo saranno le normative

sempre più stringenti di cui già viviamo pratiche applicazioni, ma anche la nuova sensibilità dei consumatori – secondo molti sondaggi per i giovanissimi della Gen Z (1995-2003), appunto, le future generazioni – quella per il cambiamento climatico è la protezione del pianeta è al primo posto tra tutte le preoccupazioni sui grandi temi.

Dall'altro, anche le piccole e medie aziende dovranno imparare a integrare, nei propri modelli di *business*, piani di valutazione dei rischi, legati al cambiamento climatico.<sup>11</sup> Un chiaro monito che ci deve spingere a investire di più sull'efficienza energetica, sulle infrastrutture del Paese, sull'agricoltura – che grazie all'innovazione tecnologica potrebbe evitare l'impatto altrimenti devastante del cambio climatico – e sul turismo, che rischia di essere colpito gravemente dalla minaccia di eventi climatici estremi.

Le imprese ed i cittadini devono anche sapere – e così s'introduce anche il passaggio successivo – che i costi sociali potrebbero essere alti, soprattutto per l'Italia, Paese da sempre fornito di scarse materie prime e quindi importatore di energia.

Quanto al tema delle riforme, il nostro Parlamento come per altri paesi sta introducendo nei Principi fondamentali della Costituzione una nuova tutela dell'ambiente.

Non si tratta, in realtà, di una grande novità, per vero, perché sono molte le costituzioni europee che in origine o con modifiche apportate da tempo, hanno avuto a cuore tali temi.<sup>12</sup>

La proposta di legge costituzionale approvata in prima deliberazione il 9 giugno scorso<sup>13</sup> riguarda in particolare l'art. 9 e l'art. 41 ma appare ancora timida, perché una riforma coordinata non dovrebbe limitarsi ad intervenire sulle norme che più direttamente implicano l'ambiente, ma dovrebbe stendersi anche a tematiche fortemente connesse, come il concetto uguaglianza (art. 3), il lavoro (artt. 4 e 35), la salute (art. 32).

La pandemia che ha messo a dura prova l'universalità del diritto alla salute pubblica, si sta dimostrando – come spesso accade nelle situazioni che mettono alla prova assetti costituiti – un'occasione propizia per il cambiamento e, nello specifico per l'intero impianto dei diritti costituzionali che coinvolgono l'ambiente e soprattutto i rapporti con esso dell'uomo.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Sul punto si vedano dagli studi della Deloitte (nota società di consulenza e revisione finanziaria aziendale di dimensione globale) per la creazione degli standard ESG universali in collaborazione con World Economic Forum finalizzata alla definizione di data comparabile e trasparente per misurare la resilienza aziendale ed i progressi su questioni ambientali, sociali e di governance in [www.deloitte.com](http://www.deloitte.com).

<sup>12</sup> Un' interessante rassegna tratta dal lavoro di L. Salvemini “*Dal cambiamento climatico alla modifica della Costituzione. I passi per la tutela del futuro (non solo nostro)*” in *Federalismi.it*, 11 agosto 2021, segnala come gli altri ordinamenti già vantino oggi nei loro testi principi fondamentali riguardanti le future generazioni. E, limitatamente all'Europa, si richiamano i Testi Fondamentali di Croazia, Estonia, Olanda, Slovacchia, Ungheria, Bulgaria e Spagna, oltre alla Germania come visto in precedenza.

<sup>13</sup> L'Assemblea del Senato in data 9 giugno 2021 ha approvato in prima deliberazione il d.d.l. costituzionale n. 83, recante modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente.

<sup>14</sup> Il parallelismo tra pandemia globale ed emergenza climatica è stato anche il nucleo del discorso del Presidente del Consiglio Mario Draghi alla 76<sup>a</sup> assemblea generale dell'ONU del 20.9.2021.

Se non si può prescindere, di fronte ad un cambiamento climatico, dalle conseguenze che un domani si riverseranno su chi ci seguirà, per cui è bene che nelle proposte di riforma entrino con maggiore forza e chiarezza limiti definiti degli interventi consentiti all'uomo quando essi pongano a rischio valori ambientali.

Come pure una riflessione andrà svolta, a breve, sull'abbandono della energia nucleare, che lascia l'Italia isolata in Europa, con 130 centrali nucleari che la circondano tra cui 56 nella sola confinante Francia. Ed anche in questo caso appare ancor più miope la scelta dei decenni addietro, che andrebbe oggi rimeditata, alla luce delle nuove tecnologie, se si vuole una transizione ecologica che non sia ancor più dolorosa per i cittadini italiani.

Inoltre non mancheranno in futuro necessarie riflessioni sulle stesse istituzioni democratiche e quelle internazionali.

Le prospettive appaiono evidenti o meglio inevitabili: se, come pare certo, i cambiamenti stanno avvenendo sotto i nostri occhi e si aggraveranno nell'arco di qualche decennio, la nostra generazione deve farsi carico di qualcosa di più e preparare la prossima.

Intanto appare propizio il momento di rafforzare le Istituzioni Europee affinché senza equivoci siano in grado di esprimere posizioni realmente comuni e quindi forti dell'unità del sentire unitario. L'Europa intera, quasi 500 milioni di abitanti, da sempre centrale nelle scelte politiche del Mondo, forse in un futuro di politica planetaria potrà anche perdere di peso, come si dirà appresso, ma oggi sarebbe ancora in grado di farsi portatrice di valori, oltre che di interessi fortemente avvertiti, attuando riforme immediate per dare maggiore autorità – e dunque autorevolezza – alle proprie decisioni.

Il cambiamento climatico però interessa i paesi di tutti i continenti e come detto sta già modificando le economie nazionali, con costi per persone e comunità che saranno ancora più gravi in futuro. Con gli impatti significativi del cambiamento climatico, quali ad esempio il mutamento delle condizioni meteorologiche, l'innalzamento del livello del mare e altri fenomeni ancora più estremi, le persone più povere e vulnerabili sono le più esposte.

Attualmente ci sono soluzioni accessibili e flessibili per permettere ai paesi di diventare economie più pulite e resistenti; ma sono accessibili solo a quelle più solide ed è prevedibile – senza uno sforzo planetario – che attuare soluzioni sostenibili solo in una parte del globo sia inutile, dato che, il cambiamento climatico non rispetta i confini nazionali.

È una questione che richiede soluzioni coordinate a livello internazionale e cooperazione al fine di aiutare i Paesi in via di sviluppo a muoversi verso un'economia a bassa emissione di carbonio.

Ed allora bisogna chiedersi se in uno scenario certo difficile per non dire apocalittico avranno ancora senso – nella attuale versione – gli Stati e le Costituzioni nazionali. Appaiono già oggi prospettive di un governo dell'Umanità; e sicuramente i processi di globalizzazione in atto, grazie anche allo straordinario sviluppo di tante tecnologie capaci di vanificare lo spazio ed il tempo, renderanno sempre più inadeguate le dimensioni

statuali per affrontare in modo armonico ed efficace gli straordinari problemi che peraltro già abbiamo di fronte.

Certamente è prossima la fine dei confini in una sfida come questa. Per dirne una, l'innalzamento del livello del Mediterraneo, come distingue la Grecia dall'Italia e dai paesi dell'Africa? È chiaro che sono questioni che vanno affrontate in comune; ma in una dimensione comune che spesso e volentieri abbraccia l'intero globo terrestre e, chissà, un domani anche qualcosa di più della nostra sempre più misera crosta.

La desertificazione dell'Italia meridionale e dunque dei paesi balcanici e fino all'India, come possono essere governati da Stati, Costituzioni e regole nazionali? Le inevitabili migrazioni, che faranno apparire quelle attuali come minimali, come possono essere governate dalle attuali istituzioni?

È un tema, si comprende, di enorme portata, che incide pesantemente sulle forme odi organizzazione della politica sino ad oggi sconosciute, spingendo verso nuove ideazioni alle quali dovrà concorrere necessariamente l'intera umanità o quanto meno le sue *élites*.

È questa, mi pare, la più importante delle questioni a tutela delle future generazioni: concepire un diverso concetto di democrazia ed autorità, superare quelli che sempre più si dimostrano particolarismi ostacolanti lo sviluppo di organizzazioni adeguate al presente ed al prossimo futuro.

Non si può escludere in futuro una possibile crisi della democrazia elettiva come la conosciamo oggi, e la necessità di organismi internazionali con diverse innovative regole di rappresentanza, che dettino criteri cogenti su molti argomenti.

Il grande tema sarà la nuova coscienza della precettività immediata dei trattati e degli accordi internazionali se non la nascita di nuovi organismi le cui regole vanno scritte, perché non basteranno neanche gli attuali poteri dell'ONU.

C'è dunque bisogno di una nuova coscienza planetaria.

Un tempo erano le scoperte geografiche e le conoscenze specifiche a far sì che l'uomo prendesse coscienza nella storia del pianeta. Ora invece dopo che l'Europa ha occupato per almeno 3 secoli la posizione di centro della terra e quindi del vecchio continente va riconosciuta una nuova modernità. Una nuova coscienza che ponga al centro della riflessione il tema del cambiamento climatico e della crisi ecologica, una nuova era che è definita dell'Antropocene<sup>15</sup>, per indicare l'ingresso in una fase nella quale l'uomo ha il potere d'influenzare gli equilibri naturali del sistema terrestre, producendo conseguenze per decine di millenni a venire.

Si tratta dunque di prendere atto della bontà delle analisi di studiosi come Dipesh Chakrabarty, il profetico storico indiano, famoso per i suoi contributi, anche risalenti, alla teoria postcoloniale e agli studi subalterni, secondo cui la crisi ecologica porterà all'inversione di quello che è lo stato politico di colonizzazione e dunque ad una nuova

---

<sup>15</sup> Termine coniato dal premio Nobel per la Chimica 1995 Paul Crutzen

coscienza di quella che è la visione del nostro pianeta, con una sempre più marginale posizione politica dell'Europa.<sup>16</sup>

I tempi che tocca vivere sono e sempre più saranno difficili, ma questa generazione – la prima che ha acquisito contezza piena del problema – ha il dovere almeno di porre le basi per un possibile nuovo Ordine mondiale fondato sulla centralità dell'Uomo. Un compito evidentemente non lieve, in cui ciascuno deve offrire il proprio contributo secondo le proprie specificità. E tra questi, non ultimi i giuristi, i quali nella storia hanno sempre svolto il ruolo di contribuire alla costruzione delle regole, alla ricerca delle forme entro le quali la convivenza potesse svolgersi al meglio, frenando gli egoismi e promuovendo assetti in cui la cooperazione potesse svolgersi nel modo migliore.

---

<sup>16</sup> Dipesh Chakrabarty, in *“Provincializzare l'Europa”*, 2004, 48.